



## UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

### DISCIPLINARE DI GARA

*PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA, CON GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA, E DI CUSTODIA/GUARDIANIA DELLE STRUTTURE UNIVERSITARIE, PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO:  
Lotto A/CIG 73728013DB e Lotto B/CIG 7372817110*

#### ART. 1 - PREMESSE

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 05/08/2017 e del 31/01/2018, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di vigilanza armata, con gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di sicurezza, e di custodia/guardiania delle Strutture dell'Ateneo per la durata di anni quattro.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, suddivisa in due lotti, e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (di seguito Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è Messina codice NUTS ITG13.

Lotto 1 CIG 73728013DB

Lotto 2 CIG 7372817110

**Responsabile unico del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'avv. Donatella Caminiti – [dcaminiti@unime.it](mailto:dcaminiti@unime.it)

#### ART. 2 – DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

##### 2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto, ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del Codice, comprensivo di:
  - Relazione tecnico-illustrativa
  - Capitolato Speciale/Lotto A
  - Capitolato Speciale /Lotto B
  - Schema di contratto/Lotto A
  - Schema di contratto/Lotto B
- 2) Bando di gara
- 3) Disciplinare di gara
- 4) Busta "A" – Documentazione Amministrativa
- 5) Busta "B" – Offerta Tecnica
- 6) Busta "C" – Offerta Economica
- 7) DUVRI/Lotto A
- 8) DUVRI/Lotto B

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.unime.it> Sezioni: Gare e Appalti e Albo On-line.

##### 2.2 Chiarimenti

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro il 08/03/2018** all'indirizzo di posta elettronica [uorgaffidamentoservizi@unime.it](mailto:uorgaffidamentoservizi@unime.it). Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte a tutte le richieste pervenute in tempo utile verranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.unime.it> Sezione Gare e Appalti.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

**Responsabile del procedimento amministrativo** è la dott.ssa Maria Guarrera – [mguarrera@unime.it](mailto:mguarrera@unime.it)

##### 2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel precedente **punto 2.2** e all'**art. 11** del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC **protocollo@pec.unime.it** e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se ancora non costituiti formalmente, la comunicazione recapitata all'offerente capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

### **ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

#### **Descrizione dei lotti**

Numero Lotto	Oggetto del Lotto	CIG
1	Servizio di vigilanza armata con gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di sicurezza	CIG 73728013DB
2	Servizio di custodia/guardiania	CIG 7372817110

Il dettaglio delle prestazioni di ogni lotto è il seguente:

#### **Lotto n. 1 CIG 73728013DB**

##### **Oggetto dell'appalto**

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo totale a base di gara
1	<b>Lotto A</b> /Servizio di vigilanza armata, con gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di sicurezza, per la durata di anni quattro.	98341140	P	<b>€ 2.742.875,45</b>

L'importo a base di gara è al netto di Iva e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 1.000,00 Iva esclusa e **non è soggetto a ribasso**.

L'appalto è finanziato con fondi del Bilancio Universitario.

#### **Lotto n. 2 CIG 7372817110**

##### **Oggetto dell'appalto**

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo totale a base di gara
2	<b>Lotto B</b> /Servizio di custodia/guardiania per la durata di anni quattro.	98341130	P	<b>€ 1.377.124,48</b>

L'importo a base di gara è al netto di Iva e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 1.000,00 Iva esclusa e **non è soggetto a ribasso**.

L'appalto è finanziato con fondi del Bilancio Universitario.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo del singolo lotto comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato: per il Lotto A/Servizio di vigilanza armata pari a € 2.067.602,04, calcolati sulla base del CCNL vigilanza privata e servizi fiduciari, e per il Lotto B/Servizio di custodia/guardiania pari a € 1.119.613,40, calcolati sulla base del CCNL vigilanza privata e servizi fiduciari.

## ART. 4 – DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI e RINNOVI

### 4.1 Durata

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di anni quattro con decorrenza, per singolo lotto, dalla data di sottoscrizione del contratto.

### 4.2 Opzione di proroga tecnica

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

L'opzione di proroga tecnica è stimata fino a un massimo di 6 (sei ) mesi, per il Lotto A pari all'importo di € 342.984,43 compresi gli oneri per la sicurezza da interferenza, Iva esclusa, e per il Lotto B pari all'importo di € 172.265,56 compresi gli oneri per la sicurezza da interferenza, Iva esclusa.

## ART. 5 – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**E' vietato** ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**E' vietato** al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare in forma individuale.

**E' vietato** al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

## Art. 6 – REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010, oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

## Art. 7 – REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

### 7.1 - REQUISITI DI IDONEITA'

#### PER IL LOTTO A/SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività di VIGILANZA ARMATA.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.

**Mezzo di prova richiesto:**

**Dichiarazione sostitutiva** del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., redatta conformemente al **Modulo R.1** allegato al presente disciplinare, resa e sottoscritta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dal legale rappresentante della ditta.

- **b) Licenza** relativa all'esercizio dell'attività di vigilanza armata, rilasciata dal Prefetto di Messina o da altre Prefetture con estensione per operare nel territorio della provincia (ora Città Metropolitana) di Messina.

**Mezzo di prova richiesto:**

**Dichiarazione sostitutiva** attestante il possesso di regolare licenza prefettizia, resa e sottoscritta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dal legale rappresentante della ditta.

**PER IL LOTTO B/SERVIZIO DI CUSTODIA/GUARDIANIA**

- **c) Iscrizione** al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. ovvero all'Albo provinciale delle imprese artigiane, per l'attività di CUSTODIA/GUARDIANIA.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.

**Mezzo di prova richiesto:**

**Dichiarazione sostitutiva** del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., redatta conformemente al **Modulo R.1** allegato al presente disciplinare, resa e sottoscritta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dal legale rappresentante della ditta.

**7.2 - REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA**

**PER IL LOTTO A/SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA**

- **d) Fatturato globale minimo annuo**, riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni 2016-2017, non inferiore a € **800.000,00** (euro ottocentomila), Iva esclusa.

**Mezzo di prova richiesto:**

**Dichiarazione sostitutiva**, redatta conformemente al **Modulo R.2**, resa e sottoscritta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dal legale rappresentante della ditta.

Il requisito di cui al **precedente sub d)**, consistente in una limitazione dell'accesso in termini di fatturato, è determinato dall'esigenza di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza, considerata l'entità, la complessità e la particolarità dei compiti che dovranno essere svolti. I requisiti richiesti sono proporzionati all'oggetto dell'appalto e tali da garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, di trasparenza e di proporzionalità.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato **l'attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

**PER IL LOTTO B/SERVIZIO DI CUSTODIA/GUARDIANIA**

- **e) Fatturato globale minimo annuo**, riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni 2016-2017, non inferiore a € **400.000,00** (euro quattrocentomila), Iva esclusa.

**Mezzo di prova richiesto:**

**Dichiarazione sostitutiva**, redatta conformemente al **Modulo R.3**, resa e sottoscritta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dal legale rappresentante della ditta.

Il requisito di cui al **precedente sub e)**, consistente in una limitazione dell'accesso in termini di fatturato, è determinato dall'esigenza di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza, considerata l'entità, la complessità e la particolarità dei compiti che dovranno essere svolti. I requisiti richiesti sono proporzionati all'oggetto dell'appalto e tali da garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, di trasparenza e di proporzionalità.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato **l'attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

### 7.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

#### PER IL LOTTO A/SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA

- **f) Esecuzione** - nel triennio 2015-2016-2017 - di n. 1(uno) servizio analogo (vigilanza armata) di importo (Iva esclusa) non inferiore a € 500.000,00 presso enti pubblici o privati.

**Mezzo di prova richiesto:**

**Dichiarazione sostitutiva**, redatta conformemente al **Modulo R.2.1**, resa e sottoscritta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dal legale rappresentante della ditta.

- **g) Possesso o impegno a stabilire almeno una sede operativa nel territorio del Comune di Messina.** Tale requisito deve sussistere alla data di stipula del contratto; pertanto, nel caso in cui alla data di presentazione dell'offerta non sussista, l'operatore economico dovrà impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stabilire almeno una sede nel territorio del Comune di Messina.

**Mezzo di prova richiesto:**

**Dichiarazione** attestante il possesso o l'impegno, in caso di aggiudicazione, a stabilire una sede operativa nel territorio del Comune di Messina, resa e sottoscritta, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dal legale rappresentante della ditta.

- **h) Possesso delle seguenti certificazioni di qualità:**

- certificazione di servizio di Vigilanza Privata secondo la Norma **UNI 10891:2000 o superiore**
- certificazione per il Centro di monitoraggio e di ricezione di allarme secondo la Norma **UNI CEI EN 50518 o superiore.**

**Mezzo di prova richiesto:**

La comprova del requisito è fornita mediante esibizione delle relative certificazioni.

#### PER IL LOTTO B/SERVIZIO DI CUSTODIA/GUARDIANIA

- **i) Esecuzione** - nel triennio 2015-2016-2017 - di n. 1 (uno) servizio analogo (custodia/guardiania) di importo (Iva esclusa) non inferiore a € 300.000,00 presso enti pubblici o privati.

**Mezzo di prova richiesto:**

**Dichiarazione sostitutiva**, redatta conformemente al **Modulo R.3.1** resa e sottoscritta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dal legale rappresentante della ditta.

- **j) Possesso o impegno a stabilire almeno una sede operativa nel territorio del Comune di Messina.** Tale requisito deve sussistere alla data di stipula del contratto; pertanto, nel caso in cui alla data di presentazione dell'offerta non sussista, l'operatore economico dovrà impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stabilire almeno una sede nel territorio del Comune di Messina.

**Mezzo di prova richiesto:**

**Dichiarazione** attestante il possesso o l'impegno, in caso di aggiudicazione, a stabilire una sede operativa nel territorio del Comune di Messina, resa e sottoscritta, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dal legale rappresentante della ditta.

### 7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contatto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

#### PER IL LOTTO A/SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA

I requisiti di idoneità di cui ai punti 7.1.a) e 7.1.b) devono essere posseduti da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;

- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso i cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito di capacità economica e finanziaria** di cui al punto 7.2.d deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il **requisito di capacità tecnica e professionale** di cui al punto 7.3.f) deve essere posseduto:

- il servizio "di punta", per intero dalla mandataria o, per intero, da una delle mandanti.

Si fa presente che, con riferimento ai servizi c.d. "di punta", il divieto di frazionabilità deve essere riferito al singolo servizio che, quindi, deve essere posseduto interamente da uno dei componenti del raggruppamento.

Il **requisito di capacità tecnica professionale** di cui al punto 7.3.g) deve essere posseduto dalla mandataria o da una delle mandanti.

Il **requisito di capacità tecnica professionale** di cui al punto 7.3.h) deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso i cui questa abbia soggettività giuridica.

#### **PER IL LOTTO B/SERVIZIO DI CUSTODIA/GUARDIANIA**

Il **requisito di idoneità** di cui al punto 7.1.c) deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso i cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito di capacità economica e finanziaria** di cui al punto 7.2.e) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il **requisito di capacità tecnica e professionale** di cui al punto 7.3.i) deve essere posseduto:

- il servizio "di punta", per intero dalla mandataria o, per intero, da una delle mandanti.

Si fa presente che, con riferimento ai servizi c.d. "di punta", il divieto di frazionabilità deve essere riferito al singolo servizio che, quindi, deve essere posseduto interamente da uno dei componenti del raggruppamento.

Il **requisito di capacità tecnica professionale** di cui al punto 7.3.j) deve essere posseduto dalla mandataria o da una delle mandanti.

#### **7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

#### **PER IL LOTTO A/SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA**

I **requisiti di idoneità** di cui ai punti 7.1.a) e 7.1.b) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I **requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale** dai sensi dell'art. 47 del Codice devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

#### **PER IL LOTTO B/SERVIZIO DI CUSTODIA/GUARDIANIA**

Il **requisito di idoneità** di cui al punto 7.1.c) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I **requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale** dai sensi dell'art. 47 del Codice devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## Art. 8 - AVVALIMENTO

( *riferito al lotto di partecipazione*) - Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui l'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alla prestazione oggetto di contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria sia l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi i cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dell'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di un altro soggetto può produrre una dichiarazione, in conformità al **Modulo Avvalimento** allegato al presente disciplinare.

## Art. 9 - SUBAPPALTO

( *riferito al lotto di partecipazione*) - Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Per ogni lotto per il quale presenta offerta, il concorrente è tenuto ad indicare obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto**:

- l'omessa dichiarazione di terna,
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante la presentazione del DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta **l'esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si figurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

## Art. 10 – GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- a. **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo del singolo lotto al netto di Iva, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice come di seguito indicato:  
per il Lotto A/Servizio di vigilanza armata: € 54.857,51=  
per il Lotto B/Servizio di custodia/guardiana: € 27.542,49=
- b. **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul conto corrente bancario IBAN IT16W0200816511000300029177 intestato all'Università degli Studi di Messina;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 de Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio delle garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>  
[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economici di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e i trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- 4) avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
  - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciarla garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per ulteriori 240 gg. nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/200;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. P) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93, comma 7, si ottiene:



- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice. Solo se la predetta documentazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. E' onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D- Lgs 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (marcatura temporale).

E' sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie).

Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

#### Art. 11 – SOPRALLUOGO

(*referito al lotto di partecipazione*) - Ai fini della partecipazione al singolo lotto, è **obbligatorio** effettuare un sopralluogo delle Strutture Universitarie (POLO Centro/ POLO Annunziata/ POLO Papardo) ove verrà eseguito il servizio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

A tal fine, i concorrenti interessati devono inoltrare richiesta scritta al Dipartimento Amministrativo Attività Negoziale e Servizi Generali, **entro e non oltre il 05/03/2018** all'indirizzo di posta elettronica [uorgaffidamentoservizi@unime.it](mailto:uorgaffidamentoservizi@unime.it)

Nella predetta richiesta devono essere indicati nome e cognome e relativi dati anagrafici del legale rappresentante ovvero del soggetto incaricato di effettuare il sopralluogo, quest'ultimo munito di apposita delega. La richiesta deve altresì indicare indirizzo, recapiti telefonici, pec o e-mail cui deve essere trasmessa la relativa convocazione.

In caso di RTI o di consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, è necessario ed obbligatorio che il sopralluogo venga effettuato da tutte le imprese partecipanti.

Non è consentito il sopralluogo da parte di uno stesso soggetto in nome e per conto di più concorrenti.

Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dall'Amministrazione, che provvederà alla comunicazione ai soggetti interessati con almeno un giorno di anticipo.

Al termine del sopralluogo verrà redatto, **in duplice originale**, l'attestato di avvenuto sopralluogo: un originale sarà trattenuto dal Referente tecnico per l'Università, l'altro sarà consegnato al concorrente per essere inserito all'interno della Busta A – Documentazione amministrativa.

Si precisa che nessuna responsabilità potrà essere imputata a questa Amministrazione per errate o insufficienti valutazioni effettuate dal concorrente, né in ordine a possibili danni o incidenti che dovessero occorrere al personale degli operatori che svolgeranno il sopralluogo.

#### Art. 12 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21/12/2016 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero Lotto	CIG	Importo contributo ANAC
1	<b>CIG 73728013DB</b>	<b>€ 140,00</b>
2	<b>CIG 7372817110</b>	<b>€ 140,00</b>

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dal lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

## ART. 13 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per partecipare alla gara il concorrente deve far pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale oppure mediante agenzia di recapito oppure tramite consegna a mano, **entro il termine perentorio delle ore 12:30 del 14/03/2018** un unico plico, contenente la documentazione e l'offerta così come di seguito descritto, indirizzato a: **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA – DIREZIONE GENERALE – PROTOCOLLO GENERALE, PIAZZA S. PUGLIATTI N. 1 – 98122 MESSINA.**

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non esclusa forza maggiore o il fatto di terzi, esso non giunga a destinazione integro ed entro il giorno e l'ora perentori sopra stabiliti o giunga in maniera non conforme alle modalità e prescrizioni del presente disciplinare in tempo utile o giunga in maniera non conforme alle modalità innanzi dette.

Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta e/o documentazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva, di quella già presentata.

*N. B. Per la consegna a mano, gli orari di apertura al pubblico del Protocollo Generale sono i seguenti:  
dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 12:30; martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30.*

Il plico dovrà essere idoneamente chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura e sigillato.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la seguente dicitura: **“PROCEDURA APERTA, suddivisa in due lotti, per l'affidamento del servizio di vigilanza armata, con gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di sicurezza, e di custodia/guardiania delle Strutture Universitarie, per la durata di anni quattro – Lotto A/CIG73728013DB e Lotto B/CIG 7372817110 - NON APRIRE”.**

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico, come sopra costituito, contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

- **“A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**, che dovrà essere unica per tutti i Lotti;
- **“B – OFFERTA TECNICA PER IL LOTTO (specificare)”**, che dovrà essere singola per ciascun lotto;
- **“C – OFFERTA ECONOMICA PER IL LOTTO (specificare)”**, che dovrà essere singola per ciascun lotto

La mancata sigillatura del buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni a plico recapitato né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnata con altro plico.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o dal suo procuratore.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, per **240 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata della medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## ART. 14 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di documenti a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9 del Codice, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

#### **Art. 15 - CONTENUTO DELLA BUSTA "A"- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (UNICA PER TUTTI I LOTTI)**

La **BUSTA A** - recante la dicitura "**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**" - contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

##### **15.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

La Domanda di partecipazione è redatta in bollo, secondo il Modulo D.1 allegato al presente disciplinare e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione i RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperativa e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile;
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La domanda di cui sopra dovrà altresì contenere la dichiarazione con la quale il concorrente:

1. dichiara di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata in quanto per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - delle condizioni contrattuali, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere effettuato il servizio;
  - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla prestazione del servizio e sulla determinazione della propria offerta;

2. dichiara di avere preso visione di tutti i documenti relativi alla procedura e di averli ritenuti sufficienti a consentire l'esatta valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per la formulazione dell'offerta e per l'esecuzione dell'appalto a regola d'arte;
3. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella documentazione di gara;
4. dichiara di avere effettuato la registrazione al servizio AVCpass e di avere ottenuto dal sistema AVCpass un "PASSOE", da inserire nella Busta A – Documentazione amministrativa contenente la presente dichiarazione;
5. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
6. in caso di RTI/ConSORZI ordinari/GEIE da costituire, si impegna, in caso di aggiudicazione, a costituire RTI/ConSORZIO/GEIE conformandosi alla disciplina di cui all'art. 48, com. 8 del Codice, conferendo mandato collettivi speciale con rappresentanza all'impresa qualificata mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
7. in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo, indica la parte del servizio nonché la percentuale dell'appalto che verrà eseguita da ciascun componente;
8. in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, indica le consorziate per le quale il Consorzio concorre. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo steso partecipa in nome e per conto proprio;
9. dichiara di autorizzare l'invio di tutte le comunicazioni relative alla presente procedura al seguente indirizzo PEC \_\_\_\_\_.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

## 15.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

(riferito al lotto di partecipazione) - **Documento di Gara Unico Europeo,**

da redigere conformemente al **Modello di formulario DGUE - editabile** allegato al presente disciplinare di gara, indicando le informazioni per le parti sotto indicate:

### **Parte II: Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) Dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata della'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) Dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare all'agar in proprio o come associata o consorziata;
- 4) Originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria.

#### **In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**

- 6) Dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (ai sensi art 37 del d.l.78/2010, conv. In l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di avere presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

#### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 7) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 8) PASSOE del subappaltatore.

### Parte III: Motivi di esclusione

- Sez. A: Motivi legati a condanne penali;
- Sez. B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali;
- Sez. C: Motivi legati a insolenza, conflitto di interessi o illeciti professionali;
- Sez. D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.

*[N.B. I motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale sono specificati nel presente disciplinare di gara e per essi è richiesta la produzione di autocertificazione da parte dell'operatore economico].*

### Parte IV: Criteri di selezione

- **q**: indicazione globale per tutti i criteri di selezione.

*[N.B. l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione **q** della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV].*

### Parte VI: Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, Comm1,2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

## 15.3) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

**15.3.1) Dichiarazione sostitutiva**, redatta conformemente al **Modulo D.2** allegato al presente disciplinare, resa e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e sm.i., corredata di copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore, attestante:

a) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4, 5 e 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e in particolare:

- ai sensi dell' **art. 80, commi 1, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (barrare la casella se pertinente)**:

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui alle lettere a), b), b-bis), c), d), e), f) e g), dell'art. 80, comma 1, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

#### **o in alternativa:**

ai sensi dell'**art. 80, comma 7, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (barrare la casella che interessa)**:

che nei propri confronti è stata pronunciata sentenza definitiva per uno dei reati di cui al comma 1 dell'art. 80, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi; si allega copia del provvedimento;

#### **ovvero**

che nei propri confronti è stata pronunciata sentenza definitiva per uno dei reati di cui al comma 1 dell'art. 80, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato; si allega copia del provvedimento.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 80, un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

- **Ai sensi dell'art. 80, comma 2, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.:**

- che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

**N.B.** L'esclusione di cui ai commi 1 e 2, art. 80, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

• **Ai sensi dell'art. 80, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:**

- di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

• **Ai sensi dell'art. 80, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:**

- di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110;

- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrabili con mezzi adeguati da parte della stazione appaltante;

- di non trovarsi, ai fini della partecipazione alla presente gara, in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

- di non trovarsi in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- di non aver presentato nella procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere;

- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per avere presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

- che: **(barrare la casella che interessa)**

non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 19.3.1990 n. 55;

*ovvero*

che, nel caso di avvenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della L. 19.3.1990 n. 55, è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della condotta e, in ogni caso, la violazione medesima è stata rimossa;

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ed occupa attualmente un numero di dipendenti, computati ai sensi dell'articolo 4 della predetta legge, pari a \_\_\_ e quindi: **(barrare la casella che interessa)**

inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge e può omettere la presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della stessa legge;

pari o superiore a 15 (quindici), ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure pari o superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha ottemperato ai relativi obblighi; a tal fine si impegna a presentare, a semplice richiesta dell'Amministrazione, apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della citata legge;

- di non trovarsi rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad unico centro decisionale;

Un operatore economico, o un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5 dell'art. 80, è tenuto a fornire autonoma dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 in cui specifichi la situazione di cui alla predetta norma.

Si evidenzia che l'operatore economico, o un subappaltatore, è altresì ammesso, ai sensi del comma 7 dell'art. 80, a provare di avere risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

- Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. l, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (**barrare la casella che interessa**)

di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

**(o, in alternativa)**

di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e di avere denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

b) che, per quanto di propria conoscenza, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (**barrare la casella che interessa**)

non sono cessati dalla carica alcuni dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

**ovvero**

sono cessati dalla carica i seguenti soggetti:

- Sig. \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ data di cessazione \_\_/\_\_/\_\_/ qualifica ricoperta \_\_\_\_\_  
- Sig. \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ data di cessazione \_\_/\_\_/\_\_/ qualifica ricoperta \_\_\_\_\_  
- Sig. \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ data di cessazione \_\_/\_\_/\_\_/ qualifica ricoperta \_\_\_\_\_

**e nei loro confronti**

non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui alle lettere a), b), b-bis), c), d), e), e g), dell'art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**(o in alternativa, se presenti condanne)**

è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui alle lettere a), b), b-bis), c), d), e), e g), dell'art. 80, comma 1, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; l'impresa ha adottato i seguenti atti a dimostrazione della propria completa ed effettiva dissociazione dalla loro condotta penalmente sanzionata: \_\_\_\_\_

**N.B.** L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

c) che l'impresa non si trova nelle condizioni di cui all'art. 35 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014, e non è incorsa, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

d) di essere a conoscenza che, nel caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne darà segnalazione all'Autorità la quale, ove ritenuto che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, disporrà l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara - ai sensi dell'art. 80, comma 1, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - fino a due anni;

e) che l'impresa (**barrare la casella che interessa**):

rientra  non rientra

tra le Micro, Piccole e Medie Imprese, secondo i parametri definiti nella raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 giugno 2003;

f) che l'impresa possiede le seguenti posizioni previdenziale e assistenziali:

- CCNL applicato: \_\_\_\_\_

- Codice Ditta INAIL: \_\_\_\_\_ - Posizione Contributive INAIL: \_\_\_\_\_

- Matricola Aziendale INPS: \_\_\_\_\_ - Sede INPS \_\_\_\_\_

- g) che l'impresa si impegna, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- h) che l'impresa si impegna, in caso di aggiudicazione, a far rispettare al proprio personale impegnato nell'appalto in oggetto le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013.

**15.3.2) Dichiarazione di idoneità morale**, attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 5, lett. l), 7, del Codice, redatta conformemente al **Modulo D.3** allegato al presente disciplinare, deve essere presentata dall'impresa concorrente (singola e raggruppata) e dall'eventuale impresa ausiliaria.

Tale dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dai seguenti soggetti:

- **in caso di impresa individuale: dal titolare e dal direttore tecnico, ove presente;**
- **in caso di società in nome collettivo: dai soci e dal direttore tecnico, ove presente;**
- **in caso di società in accomandita semplice: dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, ove presente;**
- **in caso di altri tipi di società o consorzio: dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;**

**15.3.3) (eventuale) Dichiarazione di idoneità morale**, attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 7 del Codice, redatta conformemente al **Modulo D.3.1** allegato al presente disciplinare, deve essere presentata dall'impresa concorrente (singola e raggruppata) e dall'eventuale impresa ausiliaria.

Tale dichiarazione deve essere resa **dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara**, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

#### **15.4) - DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

##### **a) Riferito al Lotto A/Servizio di vigilanza armata**

- **dichiarazione sostitutiva**, redatta conformemente al **Modulo R.1** per il requisito speciale di cui al **punto 7.1.a)**, art. 7 del presente disciplinare,
- **dichiarazione sostitutiva**, resa per il requisito speciale di cui al **punto 7.1.b)**, art. 7 del presente disciplinare,
- **dichiarazione sostitutiva**, redatta conformemente al **Modulo R.2** per il requisito speciale di cui al **punto 7.2.d)**, art. 7 del presente disciplinare,
- **dichiarazione sostitutiva**, redatta conformemente al **Modulo R.2.1** per il requisito speciale di cui al **punto 7.3.f)**, art. 7 del presente disciplinare,
- **dichiarazione**, resa per il requisito speciale di cui al **punto 7.3.g)**, art. 7 del presente disciplinare,
- **n. 2 (due) certificazioni di qualità**, rese per il requisito speciale di cui al **punto 7.3.h)**, art. 7 del presente disciplinare.

##### **b) Riferito al Lotto B/Servizio di custodia/guardiania**

- **dichiarazione sostitutiva**, redatta conformemente al **Modulo R.1** per il requisito speciale di cui al **punto 7.1.c)**, art. 7 del presente disciplinare,
- **dichiarazione sostitutiva**, redatta conformemente al **Modulo R.3** per il requisito speciale di cui al **punto 7.2.e)**, art. 7 del presente disciplinare,
- **dichiarazione sostitutiva**, redatta conformemente al **Modulo R.3.1** per il requisito speciale di cui al **punto 7.3.i)**, art. 7 del presente disciplinare,
- **dichiarazione**, resa per il requisito speciale di cui al **punto 7.3.j)**, art. 7 del presente disciplinare.

\*\*\*\*\*

**c) riferito al lotto di partecipazione - Capitolato Speciale e D.U.V.R.I.**, acquisiti nei modi indicati nel Bando di gara, sottoscritti su ogni foglio per accettazione delle clausole ivi contenute, dal legale rappresentante della ditta o da persona abilitata ad impegnare legalmente lo stesso.

**d) riferito al lotto di partecipazione - Garanzia provvisoria e impegno**, resi con le modalità di cui all'**art.10** del presente disciplinare.



**e) Dichiarazione Protocollo di legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa”**, resa e sottoscritta, pena l’esclusione, in conformità al **Modulo D.4** allegato al presente disciplinare. Tale dichiarazione dovrà essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

La predetta dichiarazione dovrà essere prodotta dall’impresa concorrente (singola o raggruppata o consorziata) e dall’eventuale impresa ausiliaria.

**f) Dichiarazione “Pantouflage-Revolving Doors”**, resa e sottoscritta, in conformità al **Modulo D.5** allegato al presente disciplinare. Tale dichiarazione dovrà essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

La predetta dichiarazione dovrà essere prodotta dall’impresa concorrente (singola o raggruppata o consorziata) e dall’eventuale impresa ausiliaria.

**g) Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi**, resa e sottoscritta, in conformità al **Modulo D.6** allegato al presente disciplinare. Tale dichiarazione dovrà essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

La predetta dichiarazione dovrà essere prodotta dall’impresa concorrente (singola o raggruppata o consorziata) e dall’eventuale impresa ausiliaria.

**h) Dichiarazione Codice di comportamento**, resa e sottoscritta, in conformità al **Modulo D.7** allegato al presente disciplinare. Tale dichiarazione dovrà essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

La predetta dichiarazione dovrà essere prodotta dall’impresa concorrente (singola o raggruppata o consorziata) e dall’eventuale impresa ausiliaria.

**i) riferito al lotto di partecipazione - PASSOE** di cui all’art. 2, comma 3, lett. b9 della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa appaltatrice.

Detto documento consente di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dall’impresa in sede di gara, mediante l’utilizzo del sistema *AVCPASS* da parte dell’Amministrazione.

**j) (eventuale) - riferito al lotto di partecipazione - Avvalimento**, reso con le modalità di cui agli **artt. 8 e 15.2)** del presente disciplinare.

**k) (eventuale) - riferito al lotto di partecipazione - Subappalto**, reso con le modalità di cui agli **artt. 9 e 15.2)** del presente disciplinare.

**l) riferito al lotto di partecipazione - Attestazione, in originale**, di avvenuto sopralluogo, ai sensi dell’**art. 11** del presente disciplinare.

**m) riferito al lotto di partecipazione - Contributo a favore dell’ANAC**, reso con le modalità di cui all’**art. 12** del presente disciplinare.

**n) (eventuale) Procura speciale**, in copia conforme all’originale, qualora l’offerta economica, il Capitolato Speciale e tutta l’altra documentazione richiesta non siano firmati dal legale rappresentante.

Per una più facile e corretta compilazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni sostitutive, è opportuno utilizzare i moduli già predisposti e allegati al presente disciplinare di gara; gli stessi potranno essere comunque riprodotti dal concorrente mantenendo inalterato il contenuto.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese, l’Università potrà procedere, a campione, a verifiche d’ufficio (DPR n. 445/2000 e s.m.i.).

## **15.5) - DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente **paragrafo 15.1)**.

### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- Dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, ai sensi dell'art 48, comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni di cui al presente **paragrafo 15.5)** potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

#### **Art.16 - CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA**

La **BUSTA B** (*una per ogni lotto per il quale il concorrente presenta offerta*) - recante la dicitura "OFFERTA TECNICA" - deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

##### **B.1) Proposta tecnico-operativa**, redatta come segue:

- redatta in lingua italiana, su fogli in formato A4, carattere Arial 12, interlinea singola, massimo 20 pagine fronte-retro (o 40 facciate) numerate;
- dovrà illustrare gli elementi oggetto di valutazione, ed essere articolata secondo i punti indicati all'art. 10.1 del Capitolato Speciale;
- ad essa possono essere acclusi eventuali allegati (depliant, foto, etc...) fino ad un massimo di n. 3 allegati e ciascuno di massimo n. 20 pagine.

##### **Si rimanda alla prescrizioni riportate all'art. 10.1 del Capitolato Speciale del lotto di riferimento quanto al contenuto e alle modalità di predisposizione di detta Proposta.**

La Proposta Tecnico-Operativa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore, allegando la relativa procura notarile in originale o copia autentica, qualora non già inserita nella Busta A – Documentazione amministrativa.

A pena di esclusione, la Proposta Tecnico-Operativa non dovrà contenere alcuna stima dei prezzi o costi proposti dal concorrente, neanche con riferimento a parti di servizi o servizi aggiuntivi.

##### **B.2) Accesso agli atti di gara e tutela dei segreti commerciali delle imprese**

Il concorrente potrà inserire nella **BUSTA B** apposita dichiarazione, motivata e comprovata, che indichi quali informazioni fornite nell'Offerta Tecnica costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 53, com. 5, lett. a) del Codice.

In mancanza di tale dichiarazione, il diritto di accesso alla documentazione presentata sarà consentito, senza alcuna esclusione a tutti i concorrenti partecipanti alla gara, secondo i termini previsti dalla legge. Si fa inoltre presente che, nel caso in cui sia stata fornita la suddetta dichiarazione, ai sensi dell'art. 53, comma 6 del Codice, è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

#### **Art. 17 - CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA**

La **BUSTA C** (*una per ogni lotto per il quale il concorrente presenta offerta*) - recante la dicitura "OFFERTA ECONOMICA" - deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

**C.1) L'Offerta economica**, redatta conformemente al **Modulo Offerta Economica** proposto dall'amministrazione e allegato al presente disciplinare, o copia dello stesso, nel quale il concorrente dovrà indicare:

- **il prezzo complessivo quadriennale** offerto per l'appalto, in cifre e in lettere, Iva ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziali esclusi.
- **il ribasso globale percentuale**, da applicare sull'importo quadriennale a base di gara, in cifre e in lettere, Iva ed oneri di sicurezza interferenziali esclusi.
- **la stima dei costi aziendali** relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- **la stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.  
La Stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.
- L'operatore economico dovrà specificare il **prezzo offerto (euro/persona) per le prestazioni a misura** su richiesta della committenza.

*N.B. I suddetti valori dovranno essere espressi con 2 decimali dopo la virgola. Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati al secondo decimale. Ad esempio (in caso di troncamento al*

secondo decimale): 13,114 viene troncato a 13,11; 13,116 viene troncato 13,11.

In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale globale prevale il ribasso percentuale; in caso di discordanza tra le cifre e le lettere prevale l'importo indicato in lettere.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, la mancata dichiarazione dei costi di cui al predetto art. 95, comma 10 del Codice non può ritenersi integrabile ex post mediante l'istituto del soccorso istruttorio e comporta l'esclusione dalla gara.

L'Offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore, allegando la relativa procura notarile in originale o copia autentica, qualora non già inserita nella Busta A – Documentazione amministrativa.

In caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE **già costituito**, l'offerta economica (ossia il Modulo compilato) deve essere sottoscritta in ogni pagina, pena l'esclusione, dal legale rappresentante della sola impresa Mandataria o Capogruppo; in caso di RTI o Consorzio ordinario o GEIE **non ancora costituito**, l'offerta economica (ossia il Modulo compilato) deve essere sottoscritta in ogni pagina, pena l'esclusione, da tutti i rappresentanti legali delle imprese partecipanti agli stessi.

In caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, l'offerta economica deve essere sottoscritta dal Consorzio.

Non sono ammesse offerte di singole imprese che partecipano anche in qualità di componenti di un raggruppamento di imprese o di un consorzio.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

L'offerta non vincola in alcun modo la Stazione appaltante.

In calce all'offerta l'impresa dovrà dichiarare di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare e nel Capitolato Speciale del lotto di riferimento.

#### **Art. 18 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà, per singolo lotto, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del Codice, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, nel rispetto del principio di trasparenza, in base ai criteri indicati nel Capitolato Speciale del lotto di riferimento.

Per l'Offerta Tecnica verrà attribuito un punteggio nella misura massima di 70 punti, ripartiti e assegnati secondo i criteri e i punteggi di cui all'art. 11 del Capitolato Speciale del lotto di riferimento.

Per l'Offerta Economica verrà attribuito un punteggio nella misura massima di 30 punti assegnati come previsto dall'art. 11 del Capitolato Speciale del lotto di riferimento.

#### **ART. 19 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La prima seduta pubblica avrà luogo il **16/03/2018 alle ore 9:30** presso la Sala Commissioni del Dipartimento Amministrativo Attività Negoziale e Servizi Generali (Edificio "E"), Piazza S. Pugliatti n. 1, Messina, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante pubblicazione all'indirizzo internet <http://www.unime.it> Sezione Ateneo Gare e Appalti almeno due giorni prima della data fissata.

Il Seggio di gara, appositamente nominato per gli adempimenti di cui all'art. 83, com. 8 del Codice, procederà: nella prima seduta, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

Successivamente il Seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare l'eventuale procedura del soccorso istruttorio di cui al precedente **art. 14**;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

All'esito della verifica della documentazione amministrativa, la stazione appaltante adotta il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1 del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

## **Art. 20 - COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, e sarà composta da 3 (tre) membri, anche esperti nei settori cui si riferisce l'appalto, e un segretario verbalizzante, scelti tra il personale appartenente all'Università di Messina, nel rispetto del criterio di rotazione e dei principi di imparzialità, qualità degli affidamenti e prevenzione della corruzione, e il Presidente verrà scelto in rapporto alla più elevata qualifica professionale e/o amministrativa e, a parità di qualifica, mediante sorteggio.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice.

A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce eventuale ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La Stazione appaltante pubblica all'indirizzo internet <http://www.unime.it> Sezione Gare e Appalti la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

## **Art. 21 - APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà, all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e in punteggi di cui all'Art. 18 del presente disciplinare.

Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all'apertura della loro offerta economica i concorrenti il cui punteggio non supera la soglia indicata all'art. 11 del Capitolato Speciale (soglia di sbarramento).

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità di cui al precedente Art. 18 e all'attribuzione dei punteggi complessivi, sommando i punteggi attribuiti all'offerta economica e quelli attribuiti all'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengono lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per l'offerta tecnica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengono lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto all'Art. 23.

La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice (cioè, quelle offerte per le quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara), chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo Art. 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice – i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, i sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Ai sensi del protocollo di legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 fra il Ministero dell'Interno, la Regione siciliana, l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, le Prefetture siciliane, l'INAIL e l'INPS, allo scopo di contrastare i tentativi di turbativa d'asta si prevede espressamente che qualora la Commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate ecc, il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti dell'Autorità) che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. L'Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni

lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 giorni la Commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell'Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione.

N.B. *Gli avvisi delle sedute pubbliche della Commissione di gara, successive alla prima data indicata nel presente Disciplinare, saranno rese note a tutti i concorrenti esclusivamente mediante pubblicazione all'indirizzo internet <http://www.unime.it> Sezione Gare e Appalti. Tale pubblicazione è da intendersi con pieno valore di notifica agli effetti di legge.*

#### **Art. 22 – VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base ad elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se necessario, della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

#### **Art. 23 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione giudicatrice formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e i documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. L'Amministrazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure in favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della L. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del D. Lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D. Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal

contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, com. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo nonché le coperture assicurative, come previsto dall'art. 28 del Capitolato Speciale del lotto di riferimento.

Il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsati alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicità è pari a € 5.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo della suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si fa espresso richiamo alle norme del Codice (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) e alle norme del codice civile, alle vigenti normative in materia e alle norme regolamentari di Ateneo, in quanto applicabili.

#### **Art. 24 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**


Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Messina, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

#### **Art. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

IL DIRETTORE GENERALE


Prof. Daniela Rupo



RUP  
Avv. Donatella Caminiti



RPA  
Dott.ssa Maria Guarrera



Dipartimento Amministrativo  
Attività Negoziale e Servizi Generali

Il Direttore  
Avv. Daniela Nostro

